

2010/16

Ruolo Generale n. 1430/2010

Reg. 1430/10
Sol. 1651/16
Ref. 2160/16
Rel. D'Avino



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Rosa Giordano Presidente

dott. Maria Teresa Mondo Consigliere

dott. Marianna D'Avino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto d'appello notificato in data 19.03.2010.

da

Comune di Lusciano (C.F. 81000770610), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marica Pisanelli, con cui domicilia
in Napoli al C.so Novara n. 13, presso lo studio dell'avv. Marco della Volpe,
come da mandato in calce alla citazione in appello.

APPELLANTE

contro

Comune di Trentola-Ducenta (C.F. 81001230614), in persona del
Commissario straordinario Dott. Gerlando Iorio, rappresentato e difeso
dall'avv. Saverio Griffo, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli alla
Via S. Lucia n. 62 c/o l'avv. Raffaele Marciano, giusta procura a margine

della comparsa di costituzione in appello

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza N. 568/09 del Tribunale di S. Maria

Capua Vetere - sez. distaccata di Aversa, pubblicata in data 27.09.2009.

Conclusioni per l'appellante: a) in accoglimento dell'interposto gravame,

accertarsi l'obbligo del Comune di Trentola Ducenta a corrispondere al

Comune di Lusciano le quote relative all'Associazione per la gestione del

cimitero di Lusciano e Ducenta e relativi servizi cimiteriali in virtù

dell'apposita convenzione del 21.07.1997; b) per effetto del detto

accoglimento, condannarsi l'appellato al pagamento della somma di €

115.962,79, oltre interessi, ed anche al pagamento delle spese del doppio

grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Conclusione per l'appellato: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di

primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado

di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Lusciano convenne

in giudizio dinnanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il Comune di

Trentola-Ducenta, affinché quest'ultimo venisse condannato al pagamento di

€ 115.962,79, pari all'ammontare delle quote da corrispondersi


all'Associazione per la gestione del cimitero di Lusciano e della frazione

Ducenta, così come previsto da apposita convenzione intervenuta in data

21.07.1997 tra gli enti in lite.

Costituitosi in primo grado, il Comune di Trentola-Ducenta si oppose

all'avverso dedotto, eccependo: in via preliminare, il difetto di legittimazione



attiva del comune istante, nonché l'intervenuta prescrizione del credito preteso; in subordine, l'infondatezza nel merito della domanda attorea.


Il primo giudice ha deciso la causa con la sentenza n. 568/2009, oggetto del gravame in trattazione, che ha rigettato la domanda principale, in quanto sformata di specifico sostegno probatorio, avendo parte attrice omesso di depositare tempestivamente la propria produzione in violazione di quanto disposto dall'art. 169, comma 2, c.p.c.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Lusignano, deducendo, a fondamento del gravame, di aver provveduto a depositare la propria produzione unitamente alla comparsa conclusionale nei termini previsti, sì come risultate dal timbro apposto in cancelleria; ha reiterato, quindi, la domanda volta ad ottenere la condanna del Comune di Trentola-Ducenta al pagamento delle quote per la gestione del Cimitero di Lusignano e della frazione Ducenta, precisando di aver anticipato esso appellante le relative quote onde garantire il funzionamento dei servizi cimiteriali.

Istauratosi il contraddittorio, si è costituito anche nel presente giudizio il Comune di Trentola-Ducenta ed ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto; quindi, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata riservata a sentenza, all'udienza collegiale del 03.02.2016, previa concessione del termine di gg. 50 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1- L'appellante comune di Lusignano censura la decisione del primo giudice anzitutto nella parte in cui ha ritenuto non ritualmente e tempestivamente ridepositato il suo fascicolo di parte, ai sensi di quanto dispone l'art. 169




c.p.c. e pertanto ne ha escluso l'utilizzabilità degli atti e documenti nello stesso contenuti, ai fini della decisione qui impugnata. E, secondo l'assunto dell'appellante, tanto ha ritenuto quel giudice poiché il cancelliere, compiendo un adempimento dalla legge a lui non imposto, ha attestato il deposito del predetto fascicolo di parte entro il termine stabilito ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica, piuttosto che entro il termine stabilito per il deposito delle comparse conclusionali.

§1.2- In proposito è opportuno anzitutto evidenziare che secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità: in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. proc. civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. proc. civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come "nuovi" (cfr. *Sez. 3, Sentenza n. 28462 del 19/12/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014*).

Posta, quindi, l'ammissibilità della produzione in argomento, devono esaminarsi le ulteriori doglianze esposte nell'atto di appello e, quindi, il merito della domanda in primo grado proposta.


§2- Giova premettere a tale disamina che il Comune di Lusciano ha chiesto in primo grado la condanna del Comune di Trentola-Ducenta al pagamento di €. 115.562, 79, oltre interessi e rivalutazione, quale quota di partecipazione al fondo comune relativo all'associazione ex art. 24 L. 142/1990 costituita fra



esso comune appellante e il comune di Trentola Ducenta .

A fondamento di tali richieste ha dedotto l'ente appellante che, in data 21.07.1997, ebbe a stipulare con il comune di Trentola Ducenta convenzione, con cui convennero la trasformazione dell'originaria forma consortile, per la gestione del servizio cimiteriale, in associazione. Con tale convenzione di associazione essi enti comunali in lite si impegnarono a sostenere le spese di funzionamento della neo costituita associazione mediante apposito fondo, costituito *con quote di partecipazione fissate in base alla popolazione residente nel Comune di Lusciano e nella frazione di Ducenta del Comune di Trentola-Ducenta* (art. 10 della Convezione). Ciononostante, l'ente comunale appellato non provvide al pagamento delle quote di propria spettanza, costringendo esso ente appellante a farsene carico onde garantire ai cittadini il funzionamento del servizio cimiteriale.

Ha ancora dedotto l'appellante che con le delibere nn. 30, 32 e 33, adottate in data 27.02.2002 ai sensi dell'art. 8, primo comma, della convenzione innanzi citata ed in base alle tabelle millesimali alla stessa allegate la sua giunta, sulla base dei dati relativi alla popolazione trasmessi dall'istruttore direttivo dei servizi demografici del comune di Trentola Ducenta, approvò il rendiconto delle spese di gestione del servizio cimiteriale e così determinò le quote di partecipazione al fondo da corrispondere da parte dell'associato ente convenuto. Tuttavia, quest'ultimo, benché formalmente richiesto del relativo pagamento, anche con le missive inviate con lettera raccomandata che hanno preceduto la proposizione del giudizio in disamina, a tanto non ha provveduto. Ha ancora specificato l'appellante che le somme chieste in pagamento costituiscono spese di gestione già sostenute da esso comune di




Lusciano, tenuto alla loro anticipazione in virtù di quanto stabilito in convenzione ed al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio cimiteriale.

Il comune di Trentola Ducenta, invero, aveva già ricevuto le delibere che fissavano, quale bilancio previsionale, la ripartizione delle spese per il servizio cimiteriale per gli anni 1998, 1999 e 2000, in armonia con i criteri fissati dalla convenzione e dalle tabelle millesimali ad essa allegate, e alcuna contestazione alle stesse aveva mosso. E quindi del tutto ingiustificato era da ritenersi il rifiuto di pagamento dell'importo della quota associativa a suo carico risultante, in virtù del successivo bilancio consuntivo approvato con le delibere nn. 30, 32 e 33, soprattutto considerando che le somme pretese corrispondevano ad anticipazioni già effettuate da esso comune istante, al precipuo fine non provocare l'interruzione del servizio.

§2.2- L'ente appellato ha contrastato l'avverso dedotto, essenzialmente, sulla scorta di due eccezioni: il difetto di legittimazione attiva del comune di Lusciano e l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. del credito preteso in giudizio.

Nel merito l'ente appellato si è limitato a contestare che il comune istante non avrebbe neppure specificato se le somme oggetto di domanda erano relative al bilancio consuntivo o previsionale.


§3- Osserva questo Collegio, quanto all'eccezione di prescrizione, che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di



allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie; tuttavia, *in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi* (cfr. Cass. civ. sez. L, sent. N. 4668 dell'08.03.2004; Sez. 1, **Sentenza** n. 21321 del 03/11/2005; Sez. U, **Sentenza** n. 10955 del 25/07/2002).

Ora, siccome l'appellante ha chiesto i crediti relativi alle spese di gestione, indicati nei bilanci consuntivi approvati per ciascuno degli anni innanzi indicati, sarebbe stato onere della parte appellata indicare per ciascuno di detti crediti l'epoca di decorrenza della prescrizione. Invero, sebbene la somma richiesta in citazione sia stata indicata unitariamente, così come dalla stessa parte appellata eccepito, il credito preteso si riferisce alle spese di gestione di ciascuno degli anni indicati nelle relative delibere di approvazione; quindi, in mancanza della specificazione di cui innanzi, l'eccezione deve ritenersi irritualmente proposta e pertanto inammissibile.


§3.2- Ad ogni modo risultano allegate al fascicolo di parte appellante in copia le lettere raccomandate – con relative ricevute postali comprovanti il loro invio al comune di Trentola Ducenta – con cui il comune di Lusciano in data 05.04.2002, nonché in data 31.03.2003 e in data 15.10.2004 ha formalmente richiesto il pagamento delle spese di gestione cimiteriale, relative agli anni 1998, 1999, 2000, di cui al rendiconto consuntivo approvato con le delibere di giunta municipale nn. 30, 32 e 33, per il complessivo ammontare di €.
115.962,79.



§4- Quanto invece all'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve rilevarsi l'infondatezza, poiché secondo quanto stabilito dalla convenzione allegata da entrambe le parti in lite è proprio il comune di Lusciano l'ente legittimato all'approvazione del rendiconto di gestione, sulla cui scorta è stata richiesta in pagamento la complessiva somma indicata in citazione.

Deve in particolare osservarsi che l'art. 8 della convenzione per la gestione cimiteriale, posta a fondamento della domanda in disamina, rubricato "Competenze - organi" testualmente così dispone: <<*I provvedimenti ed atti dell'Associazione saranno adottati dagli organi individuali e collegiali del comune di Lusciano*>>; di poi il medesimo articolo elenca una serie di atti che, invece, data la loro particolare rilevanza per la vita dell'ente devono essere approvati da entrambi i consigli comunali degli enti associati. E tra questi atti non rientra né l'approvazione del bilancio previsionale di spese di gestione cimiteriale né l'approvazione del bilancio consuntivo; di tal che, il comune di Lusciano ha correttamente speso i poteri che la stessa convenzione intercorsa con il comune odierno appellato gli ha dato, prima approvando i bilanci di cui innanzi e di poi agendo in giudizio per ottenere gli importi che sulla scorta delle delibere di approvazione di detti bilanci erano da imporsi all'associato comune di Trentola Decenta.

Ancora mette conto osservare che nelle delibere di G.M. del comune di Lusciano nn. 30. 32 e 33 del 28.02.2002 di approvazione del bilancio consuntivo relativo agli anni 1998, 1999 e 2000, è dato espressamente atto che: *"le spese di gestione e funzionamento dell'associazione sono state sostenute dal comune di Lusciano e devono essere ripartite mediante atto deliberativo della Giunta del comune di Lusciano stesso, ai sensi degli artt. 8*



e 10 della convenzione, da aggiornarsi e modificarsi con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento". Inoltre nelle medesime delibere è dato atto che i dati anagrafici in questione sono stati regolarmente forniti dal comune di Trentola Ducenta e sulla scorta di essi – così come disposto dal ridetto art. 10 della convenzione – il comune di Lusciano ha provveduto a formare le tabelle millesimali e a ripartire le spese.


§4.2- L'ente appellato, pur a fronte di tali prove documentali ed allegazioni non ha specificamente contestato né di aver fornito i dati anagrafici, utilizzati per l'elaborazione del riparto delle spese sulla base delle tabelle millesimali, né le singole voci di spesa contenute nel rendiconto allegato alle relative delibere di approvazione. E dunque la domanda dell'ente istante deve ritenersi documentalmente provata e, pertanto, accoglibile.

Ne consegue che anche l'appello va accolto e il comune di Trentola Ducenta condannato al pagamento della complessiva somma di €. 115.962,79, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data della prima lettera di messa in mora, risalente al 09.04.2002, all'effettivo soddisfo.

§5- Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse vanno, per entrambi i gradi, poste a carico del comune di Trentola Ducenta e liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe *ratione temporis* vigenti (cfr. Cass. Sez. unite n. 17406 del 2012).

PQM

La Corte d'Appello di Napoli – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 568/2009 del Tribunale S. Maria Capua Vetere – sez. distaccata di Aversa – pubblicata in




data 27.09.2009, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza in oggetto indicata, accoglie la domanda proposta dal comune di Lusciano, in persona del Sindaco p. t. e condanna il comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco p.t., al pagamento della complessiva somma di €. 115.962,79, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data della messa mora, del 09.04.2002 all'effettivo soddisfo;
- 2) Condanna l'appellato comune alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e liquida le stesse, quanto al primo grado, in €. 520,00 per esborsi, €. 1990,00 per diritti ed €. 2.450,00 per onorari, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario come per legge e, quanto al secondo grado, in €. 530,00 per esborsi ed €. 8.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CNAP e rimborso forfettario nella misura del 13%.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.05.2016

Il consigliere estensore



Il Presidente

